



NEWSLETTER LAVORO 04 – 2016

Normativa lavoro

- 1. NUOVE REGOLE SULL'IMPIEGO IN ITALIA DI LAVORATORI DISTACCATI DA AZIENDE ESTERE**
- 2. FIS: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ARRETRATI ENTRO IL 16 DICEMBRE 2016**
- 3. UNIONE CIVILE: IMPATTO SUL DIRITTO DEL LAVORO**
- 4. REMINDER: ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER I QUADRI DEL CCNL COMMERCIO E TERZIARIO CONFCOMMERCIO**

Contratti collettivi

Rinnovi CCNL

- 1. DIRIGENTI COMMERCIO**
- 2. SCUOLE RELIGIOSE (AGIDAE)**

Scadenziario Settembre

- 1. METALMECCANICI PICCOLA INDUSTRIA (CONFIMI): una tantum - aumento minimi - assistenza sanitaria**
- 2. STUDI PROFESSIONALI: aumento minimi**
- 3. SCUOLE PRIVATE (ANINSEI): aumento minimi**
- 4. TESSILI INDUSTRIA: aumento minimi**

Scadenziario Ottobre

- 1. METALMECCANICA INDUSTRIA: rinvio pagamento Metasalute e variazione della scadenza periodica di versamento**
- 2. CREDITO: aumento minimi**

Normativa lavoro

1. NUOVE REGOLE SULL'IMPIEGO IN ITALIA DI LAVORATORI DISTACCATI DA AZIENDE ESTERE

Il D.lgs. n. 136/2016 ha introdotto nuovi e stringenti obblighi amministrativi per le imprese/agenzie di somministrazione estere che distaccano lavoratori in Italia. Nello specifico, le novità sono le seguenti:

- al personale distaccato vengono riconosciute le stesse condizioni di lavoro e di occupazione applicate nel Paese in cui si svolge il distacco.
- L'azienda distaccante deve comunicare al Ministero del Lavoro, entro le ore 24 del giorno antecedente l'avvio del distacco, una serie di informazioni elencate tassativamente dalla legge, tra cui il numero di lavoratori coinvolti, la data di inizio, di fine e durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione ecc. Ogni modifica successiva va comunicata entro i successivi 5 giorni.
- Durante tutto il periodo di distacco e per due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di conservare ogni documento che riguarda la gestione del rapporto di lavoro, oltreché designare un "referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti". In assenza di tale ultimo adempimento, la legge prevede che sarà la sede dell'impresa distaccante ad essere considerata il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.
- L'impresa estera distaccante ha anche l'obbligo di designare per tutto il periodo di distacco un referente "con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali".

Qualora il distacco venga considerato non autentico da parte delle autorità competenti, tale lavoratore è qualificato come un dipendente dell'azienda utilizzatrice e quest'ultima, insieme al distaccante, è punita con una sanzione di 50 euro per ogni giorno di distacco e per ogni lavoratore, di importo variabile tra un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.

2. FIS: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ARRETRATI ENTRO IL 16 DICEMBRE 2016

L'Inps, con la circolare n. 176 del 9 settembre 2016, disciplina il Fondo di integrazione salariale (FIS). Quest'ultimo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori non rientranti nell'ambito di applicazione di CIGO e CIGS e che non hanno istituito Fondi di solidarietà bilaterali.

Possono accedere alle prestazioni garantite dal Fondo:

- Dal 1 gennaio 2016 le imprese che risultavano già iscritte al fondo residuale;
- Dal 14 aprile 2016 i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa;
- Dal 1 luglio 2016 i datori di lavoro che occupano mediamente tra 5 e 15 dipendenti.

Dal 1 ottobre 2016, ma con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2016, il contributo FIS si applicherà non solo ai datori di lavoro già interessati dal fondo residuale, ma anche ai datori di lavoro non imprenditori in precedenza esclusi dal novero degli ammortizzatori sociali, indipendentemente dal requisito dimensionale.

Ai non imprenditori è applicata un'aliquota dello 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio) nel caso in cui il numero di dipendenti in forza sia superiore a 15; in alternativa, qualora questo sia tra 5 e 15, tale aliquota si riduce a 0,45%. 1/3 delle predette aliquote sono sempre a carico del lavoratore.

Nello specifico, entro il 16 novembre 2016 dovrà essere effettuato il primo versamento, mentre gli arretrati gennaio-settembre dovranno essere pagati entro il 16 dicembre.

3. UNIONE CIVILE: IMPATTO SUL DIRITTO DEL LAVORO

La legge n. 76 del 20 maggio 2016 istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Ne consegue la registrazione di atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile formando, di fatto e di norma, una famiglia a tutti gli effetti.

Si precisa altresì che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. REMINDER: ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER I QUADRI DEL CCNL COMMERCIO E TERZIARIO CONFCOMMERCIO

L'azienda aderente al CCNL Commercio e Terziario Confcommercio è tenuta ad stipulare per i quadri un'assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle sue funzioni. Pertanto a questi vengono riconosciute la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Contratti collettivi

Rinnovi CCNL

1. DIRIGENTI COMMERCIO

a. Aumenti retributivi

L'accordo del 21 luglio 2016 prevede un aumento retributivo pari complessivamente a euro 350 lordi mensili da raggiungersi con le seguenti scadenze:

- Euro 80,00 a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- Euro 100,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- Euro 170,00 a decorrere dal 1° dicembre 2018.

Tali importi non incrementano il minimo contrattuale e sono assorbibili unicamente da elementi individuali.

b. Fondi

E' previsto, con decorrenza 2015, un aumento contributivo a favore del fondo di previdenza complementare Mario Negri. Il conguaglio dei contributi dovuti per l'anno 2015 e per i primi mesi dell'anno 2016 dovrà essere versato entro il 10 ottobre 2016.

L'aumento contributivo è così modulato:

	2015	2016	2017	2018
Aumento contributo ordinario a carico azienda	0	136,22	136,21	142,14
Aumento contributo integrativo a carico azienda	23,69	23,69	23,69	23,69
Aumento complessivo annuo a carico azienda	23,69	159,91	159,90	165,83

Pertanto il contributo complessivo annuo è pari a:

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

	2015	2016	2017	2018
Contributo complessivo annuo	8.670,48	8.830,39	8.990,29	9.156,12

Per i dirigenti assunti con agevolazioni contributive, l'aumento è pari a:

	2015	2016	2017	2018
Aumento contributo ordinario a carico azienda	0	41,45	47,38	47,38
Aumento contributo integrativo a carico azienda	23,69	23,69	23,69	23,69
Aumento complessivo annuo a carico azienda	23,69	65,14	71,07	71,07

Pertanto il contributo complessivo annuo è pari a:

	2015	2016	2017	2018
Contributo complessivo annuo	4.080,58	4.145,72	4.216,79	4.287,86

E' previsto inoltre un adeguamento del contributo aziendale a favore gestione dirigenti pensionati del Fondo FASDAC. Anche in questo caso il conguaglio dei contributi dovuti per i primi mesi dell'anno 2016 dovrà essere versato entro il 10 ottobre 2016.

	2016	2018
Aumento annuo a carico azienda	22,97	22,97
Contributo complessivo annuo	4.538,87	4.561,84

Modificati sono anche i requisiti d'accesso alla contribuzione ridotta ai fondi Mario Negri e Antonio Pastore, nonché la durata stessa del beneficio, per tutte le nuove nomine o assunzioni successive alla data di sottoscrizione del rinnovo:

REQUISITO ANAGRAFICO	DURATA
Fino a 40 anni di età	Massimo 4 anni
Tra i 41 e i 45 anni di età	Massimo 3 anni
Dai 46 anni e fino al compimento dei 48 anni	Massimo 2 anni
Disoccupati di età non inferiore ai 55 anni	Massimo 1 anno

Per i temporary manager non vi è alcun requisito anagrafico: la contribuzione ridotta può essere applicata per un periodo pari alla metà della durata del contratto e comunque non superiore ai due anni, mentre non può essere applicata ai contratti con durata inferiore all'anno.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

c. Ricollocazione

Per agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un'età non inferiore a 48 anni compiuti, si prevedono assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le Commissioni Paritetiche.

Su richiesta formale del dirigente cessato, da effettuarsi entro 12 mesi dalla cessazione per licenziamento (salvo i casi di giusta causa) o per risoluzione consensuale formalizzata nelle sedi conciliative, il datore di lavoro erogherà un voucher di euro 5.000 ai fini della ricollocazione o per l'avvio di un'attività imprenditoriale.

d. Licenziamenti e preavviso

Per i licenziamenti comminati dal 1° settembre 2016 il preavviso è calcolato secondo i seguenti criteri:

Fino a 4 anni di servizio	6 mesi
Dai 4 ai 10 anni di servizio	8 mesi
Dai 10 ai 15 anni di servizio	10 mesi
Oltre i 15 anni di servizio	12 mesi

In caso di licenziamento ingiustificato, l'indennità risarcitoria sarà così calcolata:

Fino a 4 anni di servizio	Da 4 a 8 mesi
Dai 4 ai 6 anni di servizio	Da 6 a 12 mesi
Dai 6 ai 10 anni di servizio	Da 8 a 14 mesi
Dai 10 ai 15 anni di servizio	Da 10 a 16 mesi
Oltre i 15 anni di servizio	Da 12 a 18 mesi

In caso di licenziamento di un dirigente con un'anzianità di servizio nella qualifica superiore a 12 anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata in relazione all'età anagrafica del dirigente licenziato:

Tra i 50 e i 55 anni compiuti	4 mensilità
Tra i 56 e i 61 anni compiuti	5 mensilità
Oltre i 61 anni compiuti e fino all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia	6 mensilità

e. Malattia e infortunio

Il periodo di comporto in caso di malattia e infortunio non dipendente da cause di servizio viene ridotto da 12 a 8 mesi nell'anno solare. Tuttavia nei casi di patologia grave e continuativa che

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

comporti terapie salvavita, periodicamente documentata, gli 8 mesi possono essere prolungati, a richiesta del dirigente, fino a raggiungere il limite dei 14 mesi.

2. SCUOLE RELIGIOSE (AGIDAE)

a. Ente bilaterale

Entro 6 mesi verrà istituito un Ente Bilaterale Nazionale della Scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi.

b. Trattamento economico

Sono previsti i seguenti aumenti contrattuali da corrispondersi a tutto il personale in servizio:

Livello	1/9/2015	1/5/2016		1/5/2017		1/5/2018	
	Retribuzione	Aumento	Retribuzione	Aumento	Retribuzione	Aumento	Retribuzione
I	1.416,74	43,81	1.460,55	26,29	1.486,84	26,29	1.513,13
II	1.455,86	45,02	1.500,88	27,01	1.527,89	27,01	1.554,90
III	1.496,58	46,28	1.542,86	27,77	1.570,63	27,77	1.598,40
IV	1.541,70	47,68	1.589,38	28,61	1.617,99	28,61	1.646,60
V	1.616,80	50,00	1.666,80	30,00	1.696,80	30,00	1.726,80
VI	1.793,49	55,46	1.848,95	33,28	1.882,23	33,28	1.915,51

Tali aumenti sono assorbibili e comprendono anche il periodo 1.1.2013 –31.12.2015.
Gli arretrati saranno erogati a decorrere dal mese di maggio.

c. Contributo assistenza sanitaria integrativa (ASI)

E' prevista l'istituzione di un fondo per l'assistenza sanitaria integrativa. Per l'avvia del nuovo sistema le parti si incontreranno a fine settembre.

Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico del datore di lavoro, pari a 5,00 euro mensili.

SCADENZIARIO SETTEMBRE

1. METALMECCANICI PICCOLA INDUSTRIA (CONFIMI)

Con la retribuzione del mese di settembre verrà erogato a tutti i lavoratori in forza alla data del 22 luglio 2016 un importo a copertura del periodo 1 giugno 2016 – 31 agosto 2016 così modulato:

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

Categoria	Importo
1	€ 48,00
2	€ 54,00
3	€ 66,00
4	€ 70,50
5	€ 75,00
6	€ 82,50
7	€ 90,00
8	€ 99,00
9	€ 108,00

Tale importo sarà riproporzionato in base all'orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

Entro il mese di dicembre tutti i lavoratori in forza dovranno essere iscritti dalle aziende al fondo sanitario integrativo PMI Salute, finanziato da imprese e lavoratori con le seguenti modalità:

- dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 - 1,50 euro mensili a carico dell'azienda per ogni lavoratore in forza;
- dal 1° gennaio 2017 - 11,00 euro mensili a carico dell'azienda per ogni lavoratore e 1,00 euro mensile a carico del lavoratore aderente;

2. **STUDI PROFESSIONALI**: aumento minimi
3. **SCUOLE PRIVATE (ANINSEI)**: aumento minimi
4. **TESSILI INDUSTRIA**: aumento minimi

SCADENZIARIO OTTOBRE

5. **METALMECCANICA INDUSTRIA**

Si comunica che nel mese di ottobre è dovuto il versamento della seconda tranche del contributo di avvio al Fondo Metasalute pari ad euro 24,00 per dipendente.

Per quanto riguarda la scadenza del versamento trimestrale, si evidenzia innanzitutto che la contribuzione relativa al 4 trimestre 2016 dovrà essere versata entro il 12 dicembre 2016.

A decorrere dal 1 gennaio 2017, il versamento deve essere effettuato entro il 16 del primo mese del trimestre di riferimento e dovrà essere pari alla quota contrattualmente stabilita moltiplicata per il numero dei lavoratori iscritti, non essendo previste contribuzioni ridotte.

In seguito il dettaglio delle singole scadenze:

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

periodo di riferimento	scadenza
I trimestre	16 gennaio
II trimestre	16 aprile
III trimestre	16 luglio
IV trimestre	16 ottobre

6. CREDITO: aumento minimi